

## ALLEGATO A



### **Bando attuativo della Sottomisura 16.2**

**“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,  
pratiche, processi e tecnologie”**

**Annualità 2022**

**(finanziato con fondi EURI - European Recovery  
Instrument)**

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 4457 del 14/03/2022 (pubblicato sul Supplemento n. 44 del BURT Parte Terza n. 12 del 23/03/2022) a seguito delle modifiche introdotte con decreto dirigenziale n. 5968 del 01/04/2022. Si ricorda che il seguente testo scaturisce da un'operazione puramente compilativa effettuata al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati.

## INDICE

<b>1. FINALITÀ E RISORSE</b> .....	6
1.1 <i>Finalità e obiettivi</i> .....	6
1.2 <i>Dotazione finanziaria</i> .....	6
1.3 <i>Localizzazione degli interventi</i> .....	7
<b>2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ</b> .....	7
2.1 <i>Beneficiari, accordo di partenariato e compiti del capofila</i> .....	7
2.2 <i>Tipologie di soggetti ammissibili</i> .....	8
2.3 <i>Condizioni di accesso</i> .....	8
2.4 <i>Altre limitazioni (Condizioni accessorie)</i> .....	9
<b>3. INTERVENTI FINANZIABILI, TEMATICHE, SPESE AMMISSIBILI E COSTI SEMPLIFICATI</b> .....	10
3.1 <i>Interventi finanziabili</i> .....	10
3.2 <i>Tematiche</i> .....	10
3.3 <i>Massimali e minimali</i> .....	11
3.4 <i>Attività finanziabili, spese ammissibili e applicazione costi semplificati</i> .....	12
3.4.1 Normativa di riferimento.....	12
3.4.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	12
3.4.3 Attività finanziabili.....	12
3.4.4 Spese ammissibili.....	12
3.4.5 Applicazione dei costi semplificati.....	14
<b>4. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO</b> .....	16
4.1 <i>Termine iniziale, decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese</i> .....	16
4.2 <i>Termine finale e proroga</i> .....	17
<b>5. INTENSITA' DEL SOSTEGNO, CUMULABILITÀ, COMPLEMENTARIETÀ</b> .....	17
5.1 <i>Intensità del sostegno</i> .....	17
5.2 <i>Cumulabilità</i> .....	17
5.3 <i>Complementarietà fra investimenti nel PSR e quelli previsti nell'OCM</i> .....	17
<b>6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO</b> ...	17
6.1 <i>Modalità di presentazione della domanda di aiuto</i> .....	18
6.2 <i>Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto</i> .....	18
6.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di aiuto</i> .....	18
<b>7. VALUTAZIONE PROGETTI, APPROVAZIONE GRADUATORIA E ISTRUTTORIA DOMANDE DI AIUTO</b> .....	19

7.1	<b>Procedure, tempistica e competenze tecnico amministrative</b>	19
7.2	<b>Principali fasi procedurali</b>	19
7.3	<b>Commissione di valutazione, valutazione di potenziale ammissibilità della domanda e formazione della graduatoria</b>	21
7.4	<b>Criteri di selezione/valutazione</b>	21
7.5	<b>Approvazione della graduatoria</b>	24
7.6	<b>Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate</b>	24
7.7	<b>Modalità di istruttoria delle domande di aiuto</b>	25
8.	<b>REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI</b>	25
8.1	<b>Atto per l'assegnazione dei contributi</b>	25
8.2	<b>Impegni del beneficiario</b>	26
8.3	<b>Modifiche ai progetti</b>	27
8.4	<b>Istruttoria delle richieste di modifica dei progetti</b>	28
9.	<b>EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE</b>	28
9.1	<b>Condizioni per il pagamento dell'aiuto</b>	28
9.2	<b>Anticipo</b>	28
9.3	<b>Domanda di pagamento</b>	28
9.4	<b>Istruttoria della domanda di pagamento</b>	30
9.5	<b>Stato di avanzamento lavori (SAL)</b>	30
9.6	<b>Correzione degli errori palesi</b>	30
10.	<b>VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE</b>	31
10.1	<b>Verifica finale dei progetti</b>	31
10.2	<b>Rinuncia</b>	31
10.3	<b>Controlli e ispezioni</b>	31
10.4	<b>Sanzioni</b>	31
11.	<b>DISPOSIZIONI FINALI, INFORMATIVA PRIVACY, OBBLIGHI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	31
11.1	<b>Informativa privacy (art 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)</b>	31
11.2	<b>Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34</b>	32
11.3	<b>Responsabile del procedimento</b>	32
11.4	<b>Disposizioni finali</b>	33

## DEFINIZIONI

Di seguito alcune definizioni utili ai fini del presente atto:

<b>ARTEA</b>	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) Organismo Pagatore
<b>Autorità competente</b>	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo
<b>Autorità di Gestione</b>	Regione Toscana – Direzione <i>"Agricoltura e sviluppo rurale"</i> – Settore <i>"Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole"</i>
<b>Accordo di partenariato</b>	Forma di aggregazione che si costituisce tra i partner di progetto (RTI, ATS, Rete Contratto).
<b>Beneficiario</b>	Soggetto responsabile dell'attuazione delle attività oggetto del sostegno sulla base di quanto previsto nel progetto 16.2
<b>Capofila</b>	È individuato nell'ambito dell'accordo di partenariato, rappresenta i partecipanti alla proposta progettuale ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con la Regione Toscana. Il Capofila segue la realizzazione della proposta progettuale, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi, presenta le domande di aiuto/pagamento in nome e per conto di tutti i partner, percepisce le erogazioni di contributo che deve ripartire in quota parte tra i singoli componenti che partecipano all'accordo di partenariato secondo quanto previsto nel progetto
<b>Atto per l'assegnazione dei contributi</b>	Atto con il quale viene assegnato il contributo al beneficiario e indicate le disposizioni che regolano le fasi attuative del progetto
<b>CAA</b>	Centri autorizzati di assistenza agricola
<b>CUAA</b>	Codice unico di identificazione dell'azienda agricola
<b>CUP ARTEA</b>	Codice Unico Progetto attribuito dal Sistema Informativo ARTEA
<b>CUP CIPE</b>	Codice Unico Progetto attribuito da CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica)
<b>Documenti attuativi regionali</b>	Atti adottati dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio responsabile per definire le competenze tecnico amministrative per la gestione delle fasi successive all'emissione della Graduatoria. Vengono approvati successivamente all'adozione del PSR 2014-2022 da parte della Commissione Europea
<b>Domanda di aiuto</b>	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime sullo Sviluppo Rurale, che il capofila presenta alle autorità regionali, tramite ARTEA
<b>Domanda di pagamento</b>	Domanda che il capofila presenta alle autorità regionali, tramite ARTEA, per ottenere il pagamento del contributo

<b>Misura/sottomisura/tipo di operazione</b>	Classificazione degli interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale (art. 2 lett. C del Reg. (UE) 1305/2013) così come individuate alla Parte V dell'Allegato I del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014
<b>Operazione</b>	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità dell'Unione (art. 2 punto 9 del Reg (UE) n. 1303/2013)
<b>PSR 2014/2022 della Regione Toscana</b>	Programma di Sviluppo Rurale della Toscana approvato con DGR n. 1122 del 28/10/2021
<b>Progetto sottomisura 16.2</b>	Descrizione delle attività, delle modalità di svolgimento e dei costi necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati; da predisporre utilizzando il formulario allegato al presente bando.
<b>Spesa pubblica</b>	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori; (art. 2 punto 15 del Reg. (UE) n. 1303/2013)
<b>UCI</b>	Ufficio della Regione Toscana Competente per l'Istruttoria
<b>Ufficio responsabile del procedimento</b>	Ufficio della Regione Toscana responsabile del bando e della sottomisura 16.2

# 1. FINALITÀ E RISORSE

## 1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura 16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie", cui all'art. 35 del Reg. (UE) 1305 del 17 dicembre 2013 ed è finalizzato alla concessione di un sostegno economico per l'attivazione di progetti pilota e di progetti di cooperazione che diano risposte concrete ai fabbisogni delle imprese agricole e forestali per promuovere l'innovazione nelle zone rurali e contribuire a una ripresa economica, resiliente, sostenibile e digitale.

L'innovazione è infatti il principale fattore competitivo per le imprese e possibile fonte di occupazione, nonché determinante per l'adozione di soluzioni produttive sostenibili.

L'attività di verifica e collaudo (progetti pilota) e di sviluppo e adattamento (progetti di cooperazione) dovrà essere accompagnata da attività pratiche, rilevanti per le imprese agricole e forestali, come campi sperimentali e/o attività dimostrative e divulgative.

È esclusa dal sostegno della sottomisura 16.2 l'attività di ricerca.

Le attività di cui alla sottomisura 16.2, oltre a contribuire agli obiettivi trasversali prioritari del Reg. UE 1305/2013, legati principalmente alla Focus Area 1B "Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali", concorrono alla trattazione tematica della Focus Area 2.a "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività", di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

I progetti dovranno essere riferiti alle tematiche, di cui al successivo paragrafo 3.2, e dovranno avere ricadute dirette principalmente a beneficio del settore primario agricolo e forestale toscano.

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo del partenariato che li realizza, la loro divulgazione sarà curata dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore, con particolare riferimento agli agricoltori e ai selvicoltori.

Gli obiettivi dei progetti di cui alla sottomisura 16.2 dovranno essere coerenti con l'art. 42 del TFUE e riguardare prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato che, anche a seguito di trasformazione, restano all'interno dell'allegato medesimo, in caso contrario i contributi saranno concessi in "de minimis" ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013.

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali e in particolare ai sensi:

- del "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana - versione 10.1" approvato con DGR n. 1122 del 28 ottobre 2021;
- delle "Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento – versione 5.00" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021;
- delle "Disposizioni specifiche per l'attivazione della sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" approvate con Deliberazione G.R. n. 241 del 7 marzo 2022.

## 1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione nel presente bando per la sottomisura 16.2 è pari a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) interamente finanziati attraverso le risorse messe a disposizione dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI – European Recovery Instrument) del Next Generation UE (NGEU), istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, anche con l'obiettivo di far fronte all'impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell'Unione.

### 1.3 Localizzazione degli interventi

Intero territorio regionale.

## 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

### 2.1 Beneficiari, accordo di partenariato e compiti del capofila

I beneficiari del sostegno sono i componenti del partenariato, che realizza il progetto 16.2, formalmente costituito sulla base di un Accordo di Partenariato (RTI, ATS, Rete Contratto).

L'atto costitutivo (notarile) dell'accordo di partenariato deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila, su specifico mandato di tutti gli altri;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto, le reciproche responsabilità e le rispettive quote di finanziamento necessarie alla regolare attuazione del progetto approvato.

I compiti del capofila sono:

- presentare la domanda di aiuto in nome e per conto di tutti i soggetti partner;
- essere il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con Regione Toscana e ARTEA, anche in nome e per conto degli altri partner;
- garantire il coordinamento complessivo delle attività progettuali facendo in modo che i partner, ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano tutti alla realizzazione degli obiettivi di progetto;
- informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con Regione Toscana;
- essere il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto: ciascun partner non capofila che sostiene le spese del progetto provvede a predisporre la rendicontazione delle proprie spese e la trasmette al capofila;
- presentare la domanda di pagamento in rappresentanza di tutti i singoli partner che partecipano all'Accordo di Partenariato e pertanto presentare tutte le spese sostenute direttamente e dai partner;
- essere il soggetto che percepisce le erogazioni di contributo e le deve ripartire in quota parte tra i soggetti aderenti all'Accordo di Partenariato secondo quanto previsto dal progetto. Il mancato trasferimento di tale quota parte è causa di revoca del contributo concesso;
- comunicare all'UCI (Ufficio Regionale competente per l'Istruttoria) l'avvenuta effettiva ripartizione del contributo tra i soggetti aderenti all'Accordo di Partenariato che ha realizzato il progetto 16.2.

Qualora la costituzione formale dell'accordo di partenariato non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, i partner del progetto devono presentare una dichiarazione di intenti da cui risulti l'impegno alla costituzione dell'accordo di partenariato, come previsto dal successivo par. 6.3 del presente bando. L'atto costitutivo (notarile) dell'accordo deve essere trasmesso per PEC all'UCI entro 45 giorni dalla data dell'atto di assegnazione dei contributi.

Qualora la costituzione formale dell'accordo di partenariato sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, ma comunque successivamente alla pubblicazione del presente bando sul BURT, il capofila provvede ad inserirlo nella domanda di aiuto. Le spese propedeutiche sostenute per la costituzione dell'accordo di partenariato sono ammissibili anche prima della presentazione della domanda di aiuto.

Tutti i partecipanti all'accordo di partenariato devono avere i requisiti previsti dal bando per essere beneficiari fin dal momento della presentazione della domanda di aiuto da parte del capofila.

## 2.2 Tipologie di soggetti ammissibili

I soggetti ammessi nei partenariati di progetto sono:

- le imprese agricole iscritte alla CCIAA e dotate di Partita IVA,
- le imprese forestali iscritte alla CCIAA e che abbiano una attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con 02,
- le PMI operanti nel settore rurale,
- i soggetti di diritto pubblico,
- i soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica,
- le associazioni,
- le organizzazioni dei produttori,
- le organizzazioni di categoria agricole e cooperative,
- i soggetti operanti nella divulgazione e informazione.

I partner, diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica devono avere una sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Toscana. I soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica possono provenire da tutti i paesi dell'Unione Europea.

I soggetti partner devono essere funzionali allo svolgimento delle attività di progetto, tra i componenti devono essere presenti obbligatoriamente almeno due imprese agricole/forestali (operanti nella fase di produzione primaria) ed un soggetto impegnato nel campo della produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

I soggetti capofila possono assumere tale ruolo in un solo progetto, non è preclusa invece la loro partecipazione a più progetti in qualità di semplice partner.

Per le PMI che non svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Reg. (UE) N. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

## 2.3 Condizioni di accesso

Tutti i componenti dell'accordo di partenariato costituito o da costituire, devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la

pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 e ss.mm. della Giunta Regionale sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
  - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
  - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
  - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
  - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
4. nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis" ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi; requisiti di cui ai punti 1, 2, e 3 devono essere posseduti e verificati anche prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "9.1 - Condizioni per il pagamento dell'aiuto" del presente bando.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

## 2.4 Altre limitazioni (Condizioni accessorie)

Oltre a quanto sopra riportato nel precedente paragrafo 2.3, con la sottoscrizione della domanda tutti i componenti dell'accordo di partenariato costituito o da costituire devono dichiarare di essere consapevoli:

1. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) che siano in tutto o in parte di provenienza unionale, per ciascuna voce oggetto della domanda;
2. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), che siano in tutto o in parte di provenienza unionale, per

ciascuna voce oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali e regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute.

3. di essere in possesso, in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "19.3.7 Possesso di UTE/UPS" del Documento "Disposizioni Comuni", delle unità produttive sulle quali viene realizzato il progetto".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'atto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento dei punti 1 e 2 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 3) si rimanda al paragrafo "19.3.7 Possesso di UTE/UPS" del Documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti al possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti al suo mancato soddisfacimento.

### **3. INTERVENTI FINANZIABILI, TEMATICHE, SPESE AMMISSIBILI E COSTI SEMPLIFICATI**

#### **3.1 Interventi finanziabili**

Con la sottomisura 16.2 del PSR 2014-2022 si dà sostegno alla realizzazione di progetti che perseguano le finalità indicate al precedente paragrafo 1, ed in particolare si intende dare risposte concrete ai fabbisogni delle imprese agricole e forestali attraverso l'attuazione di:

1. Progetti pilota che sono volti a promuovere la sperimentazione e la verifica dell'applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o ambientali della regione. Tali interventi consentono quindi di verificare e collaudare innovazioni di processo, di prodotto e organizzative già messe a punto dalla ricerca ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive e negli ambienti pedoclimatici toscani.

2. Progetti di cooperazione volti a favorire la competitività attraverso l'adattamento e l'introduzione di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie già esistenti e collaudati, ma non ancora utilizzati nel contesto di riferimento. Gli interventi sono quindi finalizzati ad adattare e sviluppare nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale volti ad un miglioramento quali-quantitativo delle produzioni, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle performance rispetto alle problematiche della sostenibilità ambientale.

I progetti dovranno essere finalizzati all'adozione concreta delle innovazioni, delle conoscenze e delle competenze da parte degli attori del settore agricolo e forestale.

I progetti dovranno avere ricadute dirette principalmente a beneficio del settore primario agricolo e forestale toscano.

#### **3.2 Tematiche**

I progetti dovranno essere riferiti ad almeno una delle seguenti tematiche<sup>1</sup>:

1	AGRICOLTURA E SELVICOLTURA DI PRECISIONE, DIGITALIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA E DEL SETTORE FORESTALE, ADOZIONE DI SISTEMI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI (DSS):
---	--

<sup>1</sup> Testo della tematica 1 e 2 modificato con il decreto dirigenziale n. 5968 del 01/04/2022

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sviluppo ed adozione di tecnologie dell'agricoltura di precisione (basate su Internet of Things e Big Data Analytics ) e quelle dell'agricoltura interconnessa (il cosiddetto Internet of Farming), incluse le pratiche di zootecnia di precisione, che attraverso l'analisi incrociata di fattori ambientali, climatici, animali e/o colturali, consentono di ottimizzare l'alimentazione degli animali, di monitorare e migliorare il loro benessere, di determinare il fabbisogno irriguo e nutritivo delle coltivazioni, di prevenire patologie, di identificare le infestanti e di mettere in campo azioni mirate, ottimizzando in tal modo l'efficienza produttiva delle colture e degli allevamenti, l'impiego degli input, incidendo sulla qualità dei prodotti e minimizzando gli impatti ambientali (Falzaro, 2018; Marro, 2018; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 2017);</li> <li>- riduzione effettiva degli input produttivi (energia, acqua, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, manodopera, antibiotici, nutrienti) attraverso l'adozione di tecnologie di Agricoltura di Precisione relative: all'impiego di sensoristica, modellistica e di sistemi di supporto alle decisioni (DSS), all'alimentazione e alla gestione degli animali, a strumenti, macchinari e applicazioni dedicati a migliorare la gestione degli animali e dell'ambiente di allevamento, alla guida assistita/semi-automatica delle macchine e al dosaggio variabile dei fattori produttivi in funzione delle esigenze degli animali, della coltura, delle caratteristiche del terreno e delle condizioni agro- meteorologiche,</li> <li>- adozione di sistemi avanzati di monitoraggio, controllo, prevenzione e contrasto delle avversità fitopatologiche delle colture agricole da sviluppare anche in sinergia con il Servizio Fitosanitario Regionale.</li> </ul>
2	BIOECONOMIA ED ECONOMIA CIRCOLARE - Valorizzazione economica dei sottoprodotti agricoli e forestali, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
3	<p>MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E SOSTENIBILITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI ANCHE IN FUNZIONE DEI NUOVI ORIENTAMENTI DI MERCATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valorizzazione economica della qualità, tipicità, salubrità e sicurezza dei prodotti agricoli e degli alimenti anche in funzione dei nuovi orientamenti di mercato, delle nuove forme di commercializzazione e dei fabbisogni emergenti dei consumatori;</li> <li>- verifica ed adozione di sistemi di tracciabilità e di certificazione della sostenibilità dei prodotti agricoli.</li> </ul>
4	<p>VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELL'AGROBIODIVERSITA' E MULTIFUNZIONALITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valorizzazione economica di razze e varietà locali a rischio di estinzione (rif. L.R. 64/2004) e dei PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali),</li> <li>- verifica dell'adattabilità varietale per la mitigazione e il contrasto ai cambiamenti climatici,</li> <li>- valorizzazione economica della multifunzionalità dell'impresa agricola e della diversificazione delle attività produttive.</li> </ul>

### 3.3 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo pubblico ammissibile per progetto/singola domanda di aiuto è pari a 200.000,00 euro.

Non sono ammessi progetti/domande di aiuto con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 50.000,00 euro.

Il progetto/domanda di aiuto è escluso dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scenda al di sotto del suddetto limite minimo.

Può invece essere ammessa a pagamento una domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scenda al di sotto di tale importo minimo.

## 3.4 Attività finanziabili, spese ammissibili e applicazione costi semplificati

### 3.4.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "9. *Spese ammissibili/non ammissibili*" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

### 3.4.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "19.2.3. *Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza*" e nel paragrafo "19.2.4. *Legittimità e contabilizzazione delle spese*" del Documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

### 3.4.3 Attività finanziabili

Le tipologie di attività finanziabili sono le seguenti:

- a) costituzione, funzionamento, gestione e coordinamento del partenariato di progetto;
- b) studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing;
- c) animazione del partenariato;
- d) attività specifiche finalizzate all'innovazione, che non possono essere ricondotte alle altre attività previste nel presente paragrafo;
- e) progettazione per la realizzazione di prototipi, per la realizzazione di test e prove, per la messa a punto di nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi servizi;
- f) realizzazione di test e prove;
- g) divulgazione dei risultati ottenuti (convegni, seminari, visite in campo, pubblicazioni, sito web progetto, focus groups, newsletter, social media).

### 3.4.4 Spese ammissibili

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente paragrafo "Attività finanziabili" sono ammissibili le voci di spesa con le relative specifiche di seguito riportate:

1. Spese generali: spese bancarie/legali/notarili; spese tenuta c/c dedicato; spese garanzia fideiussoria.
2. Investimenti immateriali: acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto 16.2; consulenze tecniche e finanziarie/onorari di professionisti; studi di fattibilità; acquisizioni di certificazioni/brevetti e licenze.
3. Personale dipendente e non dipendente coinvolto nella realizzazione del progetto escluso quello coinvolto nelle attività di rendicontazione e attività amministrative.

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato, a contratto) vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui ai punti A) e B) del successivo paragrafo 3.4.5 "Applicazione dei Costi Semplificati" l'importo ammissibile a contributo è determinato dal costo orario del personale moltiplicato per le ore previste di impiego nelle attività progettuali. Sulla base della tipologia di personale corrispondente si individua il costo orario standard di riferimento;
- per il personale dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato che non rientra nelle casistiche previste ai punti A) e B) del successivo paragrafo 3.4.5 "Applicazione dei Costi

Semplificati", l'importo ammissibile a contributo è invece determinato secondo l'opzione a) del Reg. (Ue) n. 1303/2013 - art. 67, relativa al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati;

- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è dato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di ricerca) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere: il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene determinato il costo o la quota parte di costo da imputare sul progetto. Occorre specificare la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto.

#### 4. Missioni e trasferte

Per il personale coinvolto nel progetto (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte, purché strettamente necessarie alle attività di progetto e in esso esplicitamente preventivate e motivate.

Si distinguono:

##### a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparate;
- la spesa ammissibile per i viaggi in auto sostenute dal personale per lo svolgimento di attività progettuali in missione/trasferta si rifà alla metodologia definita nel documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" che si basa sull'uso delle tariffe ACI, ma che prevede, l'impiego di un valore medio unico, pari a **0,40 euro/chilometro**. Tale valore viene moltiplicato per la distanza chilometrica calcolata tra la sede del partner di progetto e quella di destinazione (A/R).

##### b) Spese di vitto e alloggio, con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.);
- per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto e comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti, potranno essere anche ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.

#### 5. Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, comprendono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazione minuta, altri materiali utilizzati per la realizzazione di test, prove e prototipi, strettamente funzionali alle attività di progetto;
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto innovativo.

## 6. Attività obbligatorie di informazione e pubblicità

Le spese considerate in questa voce sono relative agli obblighi a carico dei beneficiari specificati nel paragrafo "19.3.15. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del Documento "Disposizioni comuni".

## 7. Prototipi di macchinari e attrezzature (in toto)

Nel caso di spese riconducibili all'attività di "realizzazione prototipi", si intendono compresi i costi per beni materiali che, pur avendo una durata superiore a quella del progetto, sono integralmente destinati all'attività progettuale finalizzata alla creazione di prototipi e pertanto solo in questo caso risultano interamente imputabili. Non è considerata realizzazione di prototipi la modifica di macchine e/o attrezzature presenti sul mercato se non supportata da uno specifico studio progettuale finalizzato alla realizzazione del prototipo stesso. La spesa per la realizzazione dei prototipi può essere ammessa solo per le imprese partner su cui verte il progetto, siano essi produttori primari o trasformatori.

La valutazione sull'effettiva ammissibilità delle spese riferite al prototipo spetta alla commissione di valutazione che, se del caso, riduce le spese alle sole quote di ammortamento.

## 8. Macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento)

Rientra in questa voce di spesa l'acquisto e la posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature, ivi compresi hardware e software, funzionali alle attività previste dal progetto.

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di utilizzo della macchina/attrezzatura per la realizzazione delle attività previste dal progetto e, in caso di bene utilizzato solo in parte per il progetto, anche sulla base della percentuale di utilizzo. In alternativa sono ammissibili le spese sostenute per il noleggio delle suddette macchine e attrezzature e tali spese vanno ricondotte alla voce "Beni di consumo e noleggi".

9. costi indiretti (spese telefoniche, postali, elettriche, di cancelleria, di riscaldamento e di pulizia, spese di personale dipendente impiegato nelle attività di rendicontazione e nelle attività amministrative). Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti per l'attuazione del progetto si applica un tasso forfettario del 15% alle spese dirette ammissibili per il personale dipendente e non dipendente di cui al punto 3 del presente paragrafo "3.4.4 Spese ammissibili", così come previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, art. 68, comma 1 lettera b). Trattandosi di spese indirette, calcolate forfettariamente, non è richiesta la presentazione di alcun giustificativo di spesa.

L.I.V.A. è ammissibile solo se non recuperabile dal beneficiario ai sensi dell'art. 69, comma 3, lett. c) del Reg. UE n. 1303/2013. Per quanto non indicato nel presente bando vale quanto riportato al paragrafo "19.3.10. IVA e altre imposte e tasse" del documento "Disposizioni Comuni".

### 3.4.5 Applicazione dei costi semplificati

Le opzioni di costi semplificati sono contenute nelle apposite disposizioni del Reg. (UE) n. 1303/2013 art.67, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE; per quello che riguarda il fondo FEASR, la base normativa che rende possibile l'utilizzo dei costi semplificati nei PSR è rappresentata dall'art. 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il paragrafo 19.9.8 bis "Le opzioni semplificate in materia di costi standard" del Documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia, prevede la possibilità di applicazione di costi semplificati.

Ai fini della determinazione dei costi del personale si applicano le seguenti Tabelle Standard di Costi Unitari (UCS):

#### **A. Costo standard del personale degli enti di ricerca e imprese agroindustriali**

I costi standard unitari per il personale degli enti di ricerca e imprese agroindustriali sono definiti dal MIUR/MISE nel documento "Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale

finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020” come riportato nel documento della RRN “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi”.

<b>Tabella dei costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione</b>			
<b>FASCIA DI COSTO - LIVELLO</b>	<b>BENEFICIARI</b>		
	IMPRESE agroindustriali	Università	Enti pubblici e privati di ricerca
<b>ALTO</b>	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
<b>MEDIO</b>	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
<b>BASSO</b>	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Nello specifico, le fasce di costo/livello corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario, sono di seguito definite:

**IMPRESE AGROINDUSTRIALI:**

- Alto - livelli dirigenziali
- Medio - livelli di quadro
- Basso - livelli di impiegato/operaio

**UNIVERSITÀ:**

- Alto - Professore Ordinario
- Medio - Professore Associato
- Basso - Ricercatore/Tecnico Amministrativo

**ENTI PUBBLICI E PRIVATI DI RICERCA:**

- Alto - Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello/Primo Ricercatore e Tecnologo II livello
- Medio - Ricercatore e Tecnologo di III livello
- Basso - Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore Tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo.

**B. Costo standard del lavoro dell’operaio agricolo/forestale e dell’imprenditore agricolo/forestale**

**1. Operaio agricolo/forestale**

La metodologia per la determinazione del costo standard dell’operaio agricolo si basa sulle retribuzioni medie giornaliere stabilite annualmente dal Decreto Ministero del Lavoro, come riportato nel documento della RRN “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi” del giugno 2021.

La formula per la quantificazione del costo standard unitario orario è la seguente:

$$[(\text{Retribuzione lorda media giornaliera}/6,30*39*52)/1.720 \text{ Numero di ore produttive annuali}] + [(\text{Retribuzione lorda media giornaliera}/6,30*39*52)/1.720 \text{ Numero di ore produttive annuali}]*\text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi (0,33)}.$$

Per ovviare all’inconveniente di aggiornare annualmente il dato della retribuzione media giornaliera come previsto dalla metodologia, si fa riferimento alla media delle retribuzioni medie degli addetti in agricoltura, di tutte le province, stabilite per il periodo 2014-2018 e pari a € 73,07.

Il costo standard orario per l’operaio agricolo è pari a euro **18,19**.

Il costo del personale agricolo impiegato nel progetto verrà quindi determinato moltiplicando il costo unitario standard orario per il numero di ore effettivamente lavorate.

**2. Imprenditore agricolo/forestale**

Se contribuisce alla realizzazione di prove sperimentali e/o dimostrative con un tipo di prestazione riconducibile a quella di un operaio lavoratore dipendente, il costo standard è equivalente al costo standard orario per l'operaio agricolo ed è quindi pari a euro **18,19**.

Se svolge lavoro di concetto proprio di un imprenditore, consistente nella partecipazione a riunioni di coordinamento e a giornate dimostrative/divulgative, il costo standard, come riportato nel documento della RRN "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi", è quello individuato nell'ambito del programma di ricerca europea H2020, quale riconoscimento di un contributo a copertura dell'impegno dei proprietari di piccole e medie imprese (PMI), che realizzano attività progettuali e non percepiscono una retribuzione.

Il corrispettivo economico orario riconoscibile all'imprenditore in Italia è pari a **euro 36,41**.

La durata dell'impegno dell'imprenditore agricolo/forestale nelle azioni comuni del progetto può essere definita in base al luogo dell'evento in cui l'azione viene svolta, secondo i criteri indicati nella tabella seguente:

<b>Territorialità</b>	<b>Durata evento</b>	<b>Giornate uomo riconoscibili</b>
Evento entro il territorio di competenza del PSR	1/2 -1 giornata	1 giornata
Evento nazionale	1/2 -1 giornata	2 giornate
Evento estero	1 e 1/2 giornate; 2 giornate	3 giornate

La previsione delle giornate uomo per evento include la stima della durata dell'evento e dei tempi di spostamento A/R.

Per le finalità di applicazione delle metodologie di calcolo, la giornata uomo di un imprenditore agricolo/forestale è assimilata per convenzione a quella di un operaio o dirigente agricolo pari a 6,3 ore di lavoro giornaliero.

Per azioni comuni s'intendono quelle condivise dall'imprenditore con altri partner del progetto e connesse all'interazione e alla realizzazione degli obiettivi del progetto di innovazione e alla diffusione dei suoi risultati.

In particolare, si possono distinguere le seguenti tipologie di azioni comuni:

- Coordinamento e animazione relative alle riunioni tra partner, all'organizzazione di eventi e all'elaborazione di prodotti di disseminazione del progetto di innovazione, tra cui: prodotti multimediali, opuscoli, poster, eventi di disseminazione.
- Divulgazione tra imprese, attraverso incontri finalizzati al confronto e dimostrazione delle innovazioni e dei relativi risultati, tra cui: visite a campi dimostrativi, prove in campo, visite guidate in azienda, incontri tra gruppi di imprese.
- Divulgazione delle innovazioni e dei loro risultati, attraverso eventi organizzati dal partenariato di progetto, dalle reti rurali (nazionale ed europea), dall'amministrazione titolare del PSR e altre organizzazioni.

## **4. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **4.1 Termine iniziale, decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese**

L'ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dal giorno successivo alla ricezione, sul sistema ARTEA, della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche, quali parcelle per consulenze legali e parcelle notarili per la redazione e la stipula dell'accordo di partenariato, solo se sostenute successivamente alla pubblicazione del bando.

Per "avvio dei lavori" si intende la data di inizio delle attività di progetto oppure la data del primo

impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2, paragrafo 25 del Reg. (UE) 702/2014).

## 4.2 Termine finale e proroga

Il progetto dovrà concludersi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, di cui al successivo paragrafo 7.5 del presente bando, salvo proroghe, e comunque entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento, indicato nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo "10. Proroga dei termini" del Documento "Disposizioni comuni".

## 5. INTENSITA' DEL SOSTEGNO, CUMULABILITA', COMPLEMENTARIETA'

### 5.1 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2022, come riportato nella Tabella che segue:

<b>Sottomisura</b>	<b>Tipologia di finanziamento</b>	<b>Tasso di contribuzione</b>
Tipo di operazione: 16.2	Contributo in conto capitale	Sostegno nella misura del 100% della spesa ammissibile

### 5.2 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando NON sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale (es. Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

### 5.3 Complementarietà fra investimenti nel PSR e quelli previsti nell'OCM

In domanda di aiuto il beneficiario deve dichiarare di non ricevere altri finanziamenti per la stessa voce di spesa nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione (si veda il Decreto Dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e ss.mm.ii).

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, avvengono se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulla relativa OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibile al settore ortofrutta, che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati maggiorati degli interessi.

## 6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA

# DOMANDA DI AIUTO

## 6.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it).

## 6.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il capofila può presentare la domanda di aiuto a decorrere dalle ore 13.00 del 20 Aprile 2022 e entro le ore 13.00 del 31 maggio 2022.

Le domande di aiuto presentate oltre il suddetto termine di scadenza non sono ricevibili.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "1.3. Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del Documento "Disposizioni comuni".

Per costituire il fascicolo aziendale elettronico è necessario rivolgersi a una struttura abilitata CAA, reperibile sul sito [https://www.artea.toscana.it/alla sezione "riferimenti sul territorio"](https://www.artea.toscana.it/alla%20sezione%20riferimenti%20sul%20territorio).

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le unità produttive sono classificate in ARTEA in funzione della finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche (UPS) quali le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'unità produttiva in cui ricadono le attività programmate dal beneficiario.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i..

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

## 6.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto.

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa. La domanda si considera

“completa” e quindi ricevibile se alla stessa viene allegata la documentazione indicata nel presente paragrafo.

Il capofila deve allegare in formato non modificabile, tipo PDF o JPEG, la seguente documentazione:

1. formulario per la presentazione del progetto, compilato in tutte le sue parti (allegato 1);
2. dichiarazione di intenti da cui risulti l’impegno alla costituzione, in caso di approvazione del progetto, dell’accordo di partenariato (allegato 2), ovvero atto costitutivo dell’accordo se già stipulato;

Per il capofila e per ciascun partner deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

1. relazione tecnica che dettagli le attività progettuali e il costo previsto, articolato per voci di spesa;
2. documentazione comprovante l’ammissibilità e la congruità della spesa sulla base di quanto previsto dal paragrafo "19.3. Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa" del Documento "Disposizioni Comuni";
- 3) dichiarazione Decisione G.R. n. 4/2016 (allegato 3);
- 4) dichiarazione relativa alla controllabilità della regolarità contributiva (allegato 4);
- 5) dichiarazione possesso requisiti di ammissibilità (allegato 5);
- 6) eventuale dichiarazione natura prototipale di macchine/attrezzature, nel caso in cui è prevista nell’ambito del progetto sottomisura 16.2 la realizzazione di un prototipo (allegato 6).

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

## **7. VALUTAZIONE PROGETTI, APPROVAZIONE GRADUATORIA E ISTRUTTORIA DOMANDE DI AIUTO**

### **7.1 Procedure, tempistica e competenze tecnico amministrative**

Il Settore "Consulenza, formazione e innovazione", responsabile del procedimento, approva il bando della sottomisura 16.2 – "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" per la selezione delle domande di partecipazione. Il capofila, nei termini e con le procedure stabilite nel bando, presenta la domanda di aiuto sul sistema informativo ARTEA.

Il sistema informativo di ARTEA riceve, protocolla e verifica la ricevibilità delle domande di aiuto con riferimento alla corretta modalità di presentazione e al rispetto dei termini previsti dal presente bando.

Il Settore responsabile del procedimento verifica il rispetto delle condizioni che comportano la non ricevibilità delle domande di aiuto presentate, con particolare riferimento:

- a. alla tipologia dei beneficiari;
- b. alla presenza della documentazione richiesta al paragrafo 6.3 "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

L’esito di tale attività viene comunicato alla Commissione di valutazione di cui al paragrafo successivo, che ne prende atto e procede ad esaminare i progetti risultati ricevibili. Per le domande non ricevibili, e quindi non valutabili dalla Commissione, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione al capofila.

### **7.2 Principali fasi procedurali**

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSA- BILE DELLA FASE	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto	Capofila	Entro le ore 13.00 del 31 maggio 2022

completa sul sistema informativo di ARTEA		
Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA	Scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 1 giorno dalla ricezione della domanda di aiuto
Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Valutazione dei progetti e approvazione della graduatoria	Settore Consulenza, formazione e innovazione	Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto (120 giorni nel caso che nei 90 giorni sia incluso il mese di agosto)
Comunicazione avvio del procedimento con indicazione del responsabile	UCI	Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria
Istruttoria di Ammissibilità ed emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi	UCI	Entro 60 giorni successivi all'avvio del procedimento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Presentazione domanda di anticipo	Capofila	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di anticipo	UCI	Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda
Presentazione domanda di variante del progetto	Capofila	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di variante del progetto	UCI	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di variante
Presentazione domanda di proroga	Capofila	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di proroga	UCI	Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di proroga
Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Capofila	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	UCI	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento SAL
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Capofila	Entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	UCI	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso in cui

		nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Elenchi di liquidazione	UCI	Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo
Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 50 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione (60 giorni nel caso in cui nei 50 giorni sia incluso il mese di agosto)
Autorizzazione al pagamento in presenza di polizza fidejussoria	ARTEA	Entro 30 giorni dalla validazione della polizza fidejussoria
Autorizzazione delle domande a controllo in loco	ARTEA	30 giorni supplementari ai termini per l'autorizzazione al pagamento

### 7.3 Commissione di valutazione, valutazione di potenziale ammissibilità della domanda e formazione della graduatoria

Le operazioni di valutazione dei progetti sono effettuate da una Commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore della Direzione "Agricoltura e Sviluppo rurale" e composta da dipendenti della Regione Toscana esperti nelle materie trattate nei progetti. Deve essere nominato membro della Commissione di valutazione almeno un rappresentante degli Uffici Territoriali responsabile della successiva fase istruttoria.

I componenti della Commissione di valutazione dovranno garantire di non essere soggetti a conflitto di interesse in relazione alle proposte da esaminare.

La Commissione esaminerà in modo comparativo i progetti sulla base dei criteri di selezione previsti nel presente bando e della parametrizzazione dei punteggi così come indicati nel successivo paragrafo 7.4 "Criteri di selezione/valutazione".

È facoltà della Commissione di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti tramite il settore responsabile del procedimento. In tal caso i termini della fase di valutazione sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

La Commissione, al termine delle attività di valutazione, trasmette al Settore responsabile del procedimento, attraverso apposita nota:

- l'elenco delle domande potenzialmente ammissibili, con indicati i relativi punteggi e il contributo richiesto;
- l'elenco delle domande non ammissibili;
- copia dei verbali di seduta.

### 7.4 Criteri di selezione/valutazione

<b>SOTTOMISURA 16.2 – Sostegno a progetti pilota, e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</b>			<b>Riferimenti al formulario per la presentazione del progetto sottomisura 16.2</b>
Principi	Criteri	Punteggio (fino a)	
Coerenza degli obiettivi del progetto con i fabbisogni individuati nell'analisi di contesto del PSR	Rispondenza fra problema/opportunità individuata e tematiche definite nel bando	7	paragrafo 5.2

Contributo positivo ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	Evidenza delle Ricadute ambientali e presenza dei relativi indicatori	3	paragrafi 8.2.2. e 5.3
Qualità dal punto di vista tecnico e sperimentale	Obiettivi: specificità, misurabilità, coerenza	5	paragrafo 5.1
	Qualità delle attività progettuali (test, prove, collaudi e/o prototipi) e congruità dei tempi di attuazione del progetto	10	paragrafi 5.3, 6 e 7
	Livello di innovazione rispetto allo stato attuale del settore di riferimento e potenzialità di successo della proposta	10	paragrafi 4.1 e 4.2
Concretezza e applicabilità dei risultati previsti dal progetto	Presenza di indicatori per la verifica dei risultati ottenuti dall'applicazione della innovazione proposta	5	paragrafo 8.1
Rapporto costi/benefici evidenziati nei risultati attesi	Adeguatezza del piano finanziario, della congruità dei costi e della ripartizione della spesa tra i partner	10	paragrafi 5.4, 10 e 10.1
	Ricadute economiche (rapporto costi/benefici e relativi indicatori)	5	paragrafo 8.2.1
Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del progetto	Composizione complementare e mirata del partenariato di progetto con diverse tipologie di competenza (operativa, scientifica, tecnica, organizzativa, ecc). <i>Presenza di imprese agricole e forestali e/o organismi associativi, presenza di imprese delle altre tipologie interessate, presenza di uno o più soggetti esperti (singoli o rappresentanti di istituzioni e strutture) in grado di coadiuvare il gruppo nella messa a punto dell'innovazione e nella sua diffusione la cui esperienza sia evidente dal curriculum delle esperienze di lavoro</i>	10	paragrafo 3.4, 3.1,3.2 e 3.3
	Qualità delle attività di coordinamento previste con particolare riguardo alla modalità interattiva	5	Paragrafo 3.4 e 5.3
Dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che partecipano alla realizzazione del progetto	Numero imprese coinvolte nel progetto e/o organismi associativi	5	paragrafo 2.1 e paragrafi 3.1 e 3.3
Garantire l'effettiva disseminazione dei risultati dei progetti	Pluralità, innovatività e qualità delle attività di divulgazione dei risultati e di disseminazione previste	20	paragrafo 9 e 5.3
	Individuazione degli utenti del processo di diffusione dei risultati	5	

<b>Totale progetto</b>	<b>100</b>	
<b>Punteggio minimo</b>	<b>60</b>	

Come indicato anche nel precedente paragrafo 7.3 "Commissione di valutazione, valutazione di potenziale ammissibilità della domanda e formazione della graduatoria", le operazioni di valutazione dei progetti saranno effettuate da una commissione nominata con decreto del Direttore della Direzione "Agricoltura e Sviluppo rurale" e composta da dipendenti della Regione Toscana esperti nelle materie trattate nei progetti.

Inoltre, per la valutazione comparativa dei progetti e l'attribuzione dei punteggi, la commissione farà riferimento alla seguente tabella; la parametrizzazione dei punteggi tiene conto di elementi qualitativi e quantitativi in relazione al singolo criterio di selezione considerato.

Criteria	Parametrizzazione dei punteggi
Rispondenza fra problema/opportunità individuata e tematiche definite nel bando	insufficiente= 0 punti; sufficiente= da 1 a 3 punti; buono= da 4 a 6 punti; ottimo= 7 punti
Ricadute a carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici	insufficiente= 0 punti; sufficiente= 1 punto; buono= 2 punti; ottimo= 3 punti
Obiettivi: specificità, misurabilità, coerenza	insufficiente= 0 punti; sufficiente= da 1 a 2 punti; buono= da 3 a 4 punti; ottimo= 5 punti
Qualità delle attività progettuali (test, prove, collaudi e/o prototipi) e congruità dei tempi di attuazione del progetto	insufficiente= 0 punti; sufficiente= da 1 a 4 punti; buono= da 5 a 8 punti; ottimo= da 9 a 10 punti
Livello di innovazione rispetto allo stato attuale del settore di riferimento e potenzialità di successo della proposta	insufficiente= 0 punti; sufficiente= da 1 a 4 punti; buono= da 5 a 8 punti; ottimo= da 9 a 10 punti
Presenza di indicatori per la verifica dei risultati ottenuti dall'applicazione della innovazione proposta	insufficiente= 0 punti; sufficiente= da 1 a 2 punti; buono= da 3 a 4 punti; ottimo= 5 punti
Adeguatezza del piano finanziario, della congruità dei costi e della ripartizione della spesa tra i partner	insufficiente= 0 punti; sufficiente= da 1 a 4 punti; buono= da 5 a 8 punti; ottimo= da 9 a 10 punti
Ricadute economiche (rapporto costi/benefici e relativi indicatori)	insufficiente= 0 punti; sufficiente= da 1 a 2 punti; buono= da 3 a 4 punti; ottimo= 5 punti
Composizione complementare e mirata del partenariato di progetto con diverse tipologie di competenza (operativa, scientifica, tecnica, organizzativa, ecc), di cui al paragrafo 2.2 del presente documento.	2 tipologie= 6 punti; da 3 a 5 tipologie= 8 punti; > 5 tipologie = 10 punti

Numero imprese coinvolte nel progetto e/o organismi associativi	impresa singola= 1 punto; organismo associativo= 2 punti, fino a 5 punti
Pluralità, innovatività e qualità delle attività di divulgazione dei risultati e di disseminazione previste	<p>- Pluralità attività di divulgazione e disseminazione: insufficiente= 0 punti; sufficiente= da 1 a 4 punti; buono= da 5 a 8 punti; ottimo= da 9 a 10 punti</p> <p>- Innovatività attività di divulgazione e disseminazione: insufficiente= 0 punti; sufficiente= da 1 a 2 punti; buono= da 3 a 4 punti; ottimo= 5 punti</p> <p>- Qualità attività di divulgazione e disseminazione: insufficiente= 0 punti; sufficiente= da 1 a 2 punti; buono= da 3 a 4 punti; ottimo= 5 punti</p>
Individuazione degli utenti del processo di diffusione dei risultati	insufficiente= 0 punti; sufficiente= da 1 a 2 punti; buono= da 3 a 4 punti; ottimo= 5 punti

## 7.5 Approvazione della graduatoria

Il dirigente responsabile del procedimento prende atto della documentazione trasmessa dalla Commissione di valutazione e, con apposito decreto, approva la graduatoria regionale tenendo conto delle risorse disponibili.

Sarà approvata una unica graduatoria regionale sulla base dei punteggi di valutazione attribuiti dalla Commissione. In caso di parità di punteggio è data priorità al progetto con la richiesta di contributo inferiore. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda presentata per prima.

La graduatoria contiene, per ciascun progetto, almeno le seguenti informazioni:

- denominazione del capofila;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione;
- il costo complessivo del progetto;
- il contributo richiesto.

La graduatoria regionale indica:

- le domande potenzialmente ammissibili e finanziabili;
- le domande potenzialmente ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse;
- le domande non ammissibili.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei beneficiari ordinati in base ai punteggi derivanti dalla valutazione effettuata in base ai criteri di selezione.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto capofila.

Il decreto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data anche evidenza sul sito [www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it).

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito della approvazione della Graduatoria, non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul BURT costituisce la notifica personale.

## 7.6 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

La Giunta regionale dispone con proprio atto l'utilizzo delle eventuali economie che si dovessero generare sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili oltre che delle eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi.

Il Settore Responsabile del procedimento procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

## 7.7 Modalità di istruttoria delle domande di aiuto

Le domande saranno istruite dall' Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale. Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo 7.2 "Principali fasi procedurali".

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "6. Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del Documento "Disposizioni Comuni".

L'ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda. Se l'assenza di uno o più documenti richiesti nel bando inficia la completa valutazione e congruità del progetto, l'Ufficio competente per l'Istruttoria dispone la non ammissibilità della domanda di aiuto. Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

L'eventuale richiesta di integrazione, è fatta nei termini indicati al paragrafo "1.4 Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" del Documento "Disposizioni Comuni".

La mancata presentazione della documentazione integrativa comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

## 8. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

### 8.1 Atto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria (UCI) provvede a predisporre l'atto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del capofila e numero della sua domanda;
- descrizione e importo del progetto ammesso;
- importo del contributo assegnato;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento delle attività e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione all'UCI delle richieste di varianti;
- i termini e le modalità per la presentazione all'UCI delle richieste di anticipo;
- i termini e le modalità per la presentazione all'UCI delle richieste di SAL;
- i termini e le modalità per la presentazione all'UCI della richiesta di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dai beneficiari;
- gli impegni che graveranno sui beneficiari durante l'esecuzione delle attività e successivamente al saldo dei contributi;
- elenco dei documenti da presentare in fase di domanda di pagamento;
- ove pertinente, una liberatoria da ogni responsabilità dell'amministrazione della Regione Toscana

rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni;

- riduzioni come definite dalla DGR n. 1502 del 27 dicembre 2017 e dal Decreto Artea n. 134 del 28/11/2018;

- modalità inerenti al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013 "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.";

- in caso di modifica delle Disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'atto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove Disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove Disposizioni;

- indicazione a sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati o cointestati.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è predisposto dal responsabile dell'UCI (o suo delegato) e trasmesso per PEC al beneficiario.

## 8.2 Impegni del beneficiario

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il capofila e i partner beneficiari, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegnano a:

1. procedere alla costituzione dell'accordo di partenariato entro 45 giorni dalla data dell'atto di assegnazione dei contributi, nel caso in cui l'accordo non sia già stato costituito entro la presentazione della domanda di aiuto;
2. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni"; tale impegno, per la sottomisura 16.2, si applica limitatamente ai beneficiari che nell'ambito del progetto realizzano prototipi;
3. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni"; tale impegno, per la sottomisura 16.2, si applica limitatamente ai beneficiari che nell'ambito del progetto realizzano prototipi;
4. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
5. produrre o integrare la documentazione richiesta dall'UCI nelle varie fasi del procedimento istruttorio;
6. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
7. realizzare il progetto direttamente e conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto e nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali varianti al progetto, se autorizzate;
8. sostenere direttamente tutte le spese collegate al progetto e per il capofila presentare la domanda di pagamento e la rendicontazione anche per conto dei soggetti partner;
9. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni previste per la presente sottomisura, nei documenti attuativi regionali, nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di

accertamento finale;

10. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel bando;
11. rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "19.3.16 *Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" del documento "Disposizioni Comuni"; tale impegno, per la sottomisura 16.2, si applica limitatamente ai beneficiari che nell'ambito del progetto realizzano prototipi;
12. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
13. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA o, nel caso di beneficiari pubblici, apposito atto di impegno, nei casi previsti dal bando;
14. restituire ad ARTEA gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
15. conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa, per almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento del saldo;
16. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
17. nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo 19.3.9. "*Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" del documento "Disposizioni Comuni";
18. sostenere direttamente e tracciare tutte le spese collegate al progetto utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati o cointestati;
19. rispettare gli obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, nei casi previsti dalla citata normativa.

### 8.3 Modifiche ai progetti

In riferimento a possibili modifiche ai progetti si applica quanto previsto al paragrafo "9.1 *Principi generali sulle varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici*" del Documento "Disposizioni comuni". A questo riguardo si specificano di seguito le "macrotipologie di spesa" per la sottomisura 16.2:

- "spese immateriali e di gestione" comprendenti le seguenti voci di spesa: "spese generali", "investimenti immateriali", "personale dipendente e non dipendente", "missioni e trasferte", "beni di consumo e noleggi", "attività obbligatorie di informazione e pubblicità";
- "spese per dotazioni aziendali" comprendenti le seguenti voci di spesa: "prototipi di macchinari e attrezzature (in toto)" e "macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento)".

L'UCI verifica che le varianti apportate siano ammissibili e richiede, se necessario, una valutazione da parte dell'Ufficio responsabile del procedimento, allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il progetto è stato finanziato, non siano alterate.

Le varianti che potrebbero determinare una riduzione di punteggio di merito attribuito al progetto possono richiedere una valutazione oltretutto dell'Ufficio responsabile del procedimento anche da parte della Commissione di valutazione.

Le varianti non possono comportare aumento dell'importo totale del contributo ammesso.

Sono considerate varianti anche le modifiche dei partecipanti all'accordo di partenariato. La sostituzione di un partecipante dell'accordo di partenariato, ad eccezione del capofila, è possibile solo se adeguatamente motivata; laddove possibile, i compiti di un partecipante devono essere assunti dal capofila o da un altro partecipante già presente nell'accordo di partenariato.

Per quanto concerne il "*Cambio di titolarità dell'azienda*" si rinvia al corrispondente paragrafo 4. del Documento "Disposizioni Comuni".

## 8.4 Istruttoria delle richieste di modifica dei progetti

In riferimento alla richiesta e all'istruttoria della variante in corso d'opera ai progetti si applica quanto previsto ai paragrafi "9.2. *Richiesta di variante in corso d'opera*" e "9.3. *Istruttoria della variante in corso d'opera*" del Documento "Disposizioni comuni".

Le richieste di modifica dei progetti che necessitano di una autorizzazione da parte dell'UCI devono essere presentate tramite il sistema ARTEA entro i termini stabiliti al paragrafo "7.2 *Principali fasi procedurali*" del presente bando.

## 9. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

### 9.1 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

- I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo 2.3 "*Condizioni di accesso*" e 2.4 "*Altre limitazioni (Condizioni accessorie)*". L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al capofila e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito;

- Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016, come modificata dalla Decisione n. 23 del 03-02-2020, è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del beneficiario risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al punto 2 del paragrafo 2.3 "*Condizioni di accesso*" o quando il beneficiario ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi. La sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale; il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato;

- Essere in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico), ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.lgs. 159/2011 (codice antimafia). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

### 9.2 Anticipo

Il capofila può richiedere un anticipo, per se stesso e/o per gli altri componenti dell'Accordo di Partenariato, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% dell'aiuto pubblico ammesso a finanziamento attraverso una richiesta presentata utilizzando apposita modulistica sul sistema informativo di ARTEA; a questo riguardo ciascun soggetto partecipante all'accordo di partenariato che intende beneficiare dell'anticipo deve pertanto individualmente rilasciare fidejussione per la propria quota.

È fatto obbligo ai beneficiari enti pubblici di richiedere un anticipo del 50% dell'importo del contributo ad essi concesso.

Per le modalità di richiesta ed istruttoria relative all'erogazione dell'anticipo si rimanda al paragrafo "8. *Anticipo*" del Documento "Disposizioni comuni".

### 9.3 Domanda di pagamento

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento dell'aiuto concesso.

Il capofila deve presentare la domanda di pagamento in forma completa, allegati compresi, entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi o nell'eventuale atto di proroga del termine

per la presentazione della domanda di pagamento.

La presentazione della domanda di pagamento dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 640/2014, art. 13); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le attività e le spese sostenute dal partenariato di progetto fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo con l'atto di assegnazione, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento, sono ammissibili i relativi giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nell'atto di assegnazione del contributo, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

La predetta documentazione deve essere resa disponibile su supporto informatico ed inserita in anagrafe ARTEA quale allegato alla domanda.

Sono ammesse solo le attività e le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto ai fini della loro ammissibilità. L'istruttoria della domanda di pagamento si svolge unicamente sui documenti immessi nel sistema ARTEA con le modalità e le eccezioni di cui sopra.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi dalla data di ricezione della domanda di pagamento del saldo; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

I documenti da presentare nella domanda di pagamento sono:

1. relazione tecnica conclusiva del progetto che riporti i seguenti contenuti minimi:
  - a) partenariato, ruoli e attività svolte;
  - b) innovazioni messe a punto e trasferite;
  - c) metodologie seguite e tempistica;
  - d) prodotti e risultati conseguiti;
  - e) ricadute economiche e ambientali;
  - f) spese sostenute per l'attuazione del progetto;
  - g) quadro delle attività di trasferimento di conoscenze realizzate (numero dei partecipanti agli eventi realizzati, programmi delle iniziative, presentazioni, sito web, ecc) e copia del materiale informativo, divulgativo, didattico e tecnico-scientifico prodotto;
  - h) considerazioni conclusive (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni sull'applicazione dei risultati al territorio interessato dal progetto di cooperazione e sulla potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali);
  - i) abstract anche in lingua inglese.
2. Relazione tecnica per ciascun partner progettuale che dettagli l'attività svolta in riferimento a quella prevista dal progetto, contenente anche il riepilogo delle spese sostenute e il quadro dei documenti giustificativi allegati alla domanda di pagamento;
3. Con riferimento ai costi standard relativi al personale e agli imprenditori agricoli/forestali coinvolti nelle attività di progetto, devono essere rendicontate le attività svolte, nell'ambito della relazione tecnica di cui al precedente punto 2, e allegati i time-sheet nominativi e mensili;
4. Eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell'IVA ai sensi della normativa nazionale in materia;
5. Dichiarazione, che per ciascuna fattura o altro documento contabile avente forza probante equivalente, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate.

Per quanto non specificatamente indicato al presente paragrafo si rimanda al paragrafo "12 Domanda di pagamento a saldo" del Documento "Disposizioni Comuni".

## 9.4 Istruttoria della domanda di pagamento

Con la presentazione della domanda di pagamento si attiva la fase finale di accertamento dell'esecuzione delle attività oggetto del contributo. In fase di accertamento di domanda di pagamento deve essere effettuata la verifica della documentazione prodotta.

La verifica documentale comprende:

1. la valutazione della relazione tecnico conclusiva del progetto, firmata dal capofila, con riferimento al progetto 16.2 presentato con la domanda di aiuto;
2. la valutazione della relazione tecnica finale di ciascun partner progettuale, con riferimento al ruolo e alle attività previste e svolte dal partner nell'ambito del progetto;
3. la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata.

In questa fase l'UCI può richiedere al capofila chiarimenti e integrazioni e/o documentazione aggiuntiva ed il beneficiario deve far pervenire quanto richiesto, pena il non riconoscimento delle relative spese.

Per la verifica eventuale della documentazione in originale il beneficiario viene convocato e invitato a presentare in formato originale i documenti già presentati sul sistema ARTEA, affinché l'UCI possa procedere al riscontro.

Il capofila può presentare contestazioni o controdeduzioni, che l'UCI esamina prima di assumere una decisione finale. Successivamente allo svolgimento dei controlli propedeutici all'erogazione del saldo e precedentemente alla decretazione finale l'UCI competente comunica al soggetto attuatore le risultanze definitive della verifica.

Il capofila deve incassare l'intero finanziamento in nome e per conto anche degli altri partner progettuali in base al mandato speciale con rappresentanza per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dai rapporti con l'Amministrazione regionale.

Non sono rendicontabili spese facenti capo a fatture emesse tra i partner dell'Accordo di partenariato.

## 9.5 Stato di avanzamento lavori (SAL)

La domanda di pagamento a titolo di SAL contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto e a fronte della rendicontazione di quota di attività già effettuata.

Utilizzando l'apposita modulistica sul sistema informativo di ARTEA, il capofila può richiedere il SAL che viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto; a questo riguardo ciascun soggetto partecipante all'accordo di partenariato che intende beneficiare del SAL deve pertanto individualmente rilasciare fidejussione per la propria quota.

Il SAL può essere richiesto una sola volta, rendicontando una spesa minima pari al 30% del contributo concesso. La somma complessiva erogabile a titolo di anticipo e di SAL non potrà superare il 90% del contributo concesso.

Per le modalità di richiesta ed istruttoria relative all'erogazione del SAL si rinvia al paragrafo "11 Stato di avanzamento lavori (SAL)" del Documento "Disposizioni comuni".

## 9.6 Correzione degli errori palesi

Il capofila può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione della domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli UCI competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi, in quanto non sanabili gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente ai criteri di selezione.

Gli UCI valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento, nel caso in cui l'UCI riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione deve pervenire all'UCI entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, di cui al paragrafo 7.2 del presente bando.

Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire all'UCI entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA.

## **10. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE**

### 10.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel precedente paragrafo "9.4 Istruttoria della domanda di pagamento" del presente bando.

Per quanto non specificatamente indicato al presente paragrafo si rinvia al paragrafo "13. Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del Documento "Disposizioni comuni".

### 10.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, il capofila deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "16. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del Documento "Disposizioni comuni".

La rinuncia di un partecipante all'Accordo di Partenariato, ad eccezione del capofila, comporta che, i compiti del rinunciatario siano assunti dal capofila o da un altro partecipante già presente nell'Accordo di Partenariato che in tal caso usufruisce del contributo spettante al partner rinunciatario.

### 10.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt, 49 e seguenti.

### 10.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e s.m.i.

## **11. DISPOSIZIONI FINALI, INFORMATIVA PRIVACY, OBBLIGHI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILE PROCEDIMENTO**

### 11.1 Informativa privacy (art 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine facciamo presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I suoi dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la gestione di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp\_dpo@regione.toscana.it)

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

## 11.2 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

## 11.3 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- per la predisposizione del bando, la valutazione dei progetti e la formazione della graduatoria: il Dirigente del Settore "Consulenza, formazione e innovazione" che approva la graduatoria;
- per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consultino le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il

sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti>.

#### 11.4 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Direttore ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel Documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto di assegnazione si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al Documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
3. Proroga dei termini;
4. Anticipo;
5. Stato di avanzamento dei lavori;
6. Domanda di pagamento a saldo;
7. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
8. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
9. Monitoraggio;
10. Spese ammissibili/non ammissibili;
11. Correzione errori palesi;
12. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità;
13. Possesso di UTE/UPS.